



# COMUNE DI CARPINETI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAP 42033

Cod. Fisc. 00445630353

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

DEI CIMITERI E DEI SERVIZI FUNEBRI

APPROVATO CON DELIBERA CC. 113/23-11-1990  
MODIFICATO CON " CC. 74/15-11-2000

- 4 -

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina la manutenzione, l'ordine, la custodia, la vigilanza dei cimiteri, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree e nicche ossario ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del regolamento governativo di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e per quanto dalle disposizioni medesime è rimesso alla normativa dei regolamenti comunali.

### ARTICOLO 2 - CIMITERI COMUNALI: ubicazione e servizi.

Appartengono, a titolo di proprietà pubblica, al Comune di Carpineti i cimiteri del capoluogo e delle frazioni il cui insieme è costituito da campi comuni destinati alla inumazione, ossari, loculi, nicchie-ossario, sepolture private e, in alcuni, le cappelle.

I servizi prescritti dal regolamento governativo di polizia mortuaria (sala per autopsia e camera mortuaria) sono ubicati nel cimitero di S. Prospero.

### ARTICOLO 3 - MANUTENZIONE, ORDINE E VIGILANZA SANITARIA.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che si avvale dell'opera del Coordinatore Sanitario dell'USL competente, dell'Ufficio Tecnico Comunale e del personale di custodia, i quali, secondo le rispettive competenze, svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

I problemi e le pratiche d'ordine amministrativo e tecnico riguardanti la gestione e la manutenzione dei cimiteri sono attribuiti, secondo la rispettiva competenza, all'Ufficio d'anagrafe e all'Ufficio Tecnico Comunale.

### ARTICOLO 4 - RESPONSABILITA'.

Il Comune, mentre ha cura perchè all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili, ecc...

### ARTICOLO 5 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI.

Nel disporre della salma e dei funerali ha la prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo quest'ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra figli e fratelli

prevale il criterio dell'anzianità.

L'ordine esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni ed estumulazioni e per i trasferimenti.

#### ARTICOLO 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune sono a disposizione del pubblico per esigenze di servizio, oltre quelli prescritti dalla art. 50 del regolamento governativo, gli atti seguenti:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle sepolture, sia comuni che private, in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza.

#### CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

##### ARTICOLO 7 - CUSTODIA.

La custodia è affidata al necroforo comunale, alle dipendenze dell'ufficio demografico, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per quanto riguarda l'igiene e la sanità, dell'Ufficio Tecnico, per quanto riguarda la manutenzione e la conservazione dei cimiteri.

##### ARTICOLO 8 - COMPITI DEL CUSTODE.

Il custode è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione dei cimiteri, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Il custode del cimitero deve:

- a) dare necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendono necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) curare personalmente l'ordinata manutenzione di tutte le opere in muratura di proprietà comunale;
- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e delle croci;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso e i documenti prescritti;
- h) eseguire gli stessi nelle misure prescritte, provvedere alla sepoltura delle salme e, a richiesta, la chiusura dei loculi avvalendosi delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- i) avvertire il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. di competenza

di tutte quelle necessità che si presentassero, in materia di

igiene e sanità, ed eseguire tempestivamente tutte le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questo impartite;

- l) segnalare all'Ufficio Tecnico il consumo di acqua ed energia elettrica da parte di imprese private, che eseguono opere di qualsiasi tipo nei cimiteri;
- m) predisporre l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali dovrà dare corso alle procedure di decadenza e l'elenco delle sepolture, sia pubbliche che private, in scadenza nell'anno.

Nessun compenso è dovuto al custode.

#### ARTICOLO 9 - ACCESSO DEL PUBBLICO AI CIMITERI.

L'accesso del pubblico ai cimiteri è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale dei cimiteri.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco o dell'Assessore delegato.

#### ARTICOLO 10 - INGRESSO, COMPORTAMENTO, DIVIETI.

L'ingresso nei cimiteri è consentito soltanto a piedi; non è permesso ai minori di anni 10 non accompagnati da perone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza.

E' vietato introdurre cani ed altri animali di qualsiasi specie.

All'interno dei cimiteri dovrà essere sempre tenuto un comportamento decoroso e comunque non incompatibile con il carattere del luogo.

In particolare è vietato:

- a) tenere un contegno chiassoso e comunque in contrasto con il carattere particolare del luogo;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi, ecc;
- c) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
- d) accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli e monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o

- richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
  - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

#### ARTICOLO 11 - RITI FUNEBRI

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

#### ARTICOLO 12 - EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle nicchie-ossario sono indicati solo nome, cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 13 - FACOLTA' DI DETTARE EPIGRAFI E DI COLLOCARE LAPIDI.  
La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo al defunto; così pure per le eventuali modifiche.

#### ARTICOLO 14 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE.

E' autorizzato il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto o con protezione non deteriorabile; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di queste norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

### IMPRESE E LAVORI DI PRIVATI

#### ARTICOLO 15 - PERMESSO PER LA CONCESSIONE DI OPERE.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati, quando non vi provvedano direttamente o a mezzo di familiari possono valersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

Per i lavori di costruzione, trasformazione, manutenzione straordinaria di cappelle e monumenti funebri in genere è necessario conseguire la regolare concessione prevista dal vigente regolamento edilizio, sottoposta alla formalità e

condizioni richieste dal regolamento medesimo e rilasciata dal Sindaco.

ARTICOLO 16 - ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Nella giornata di sabato sono vietati lavori relativi a loculi e nicchie-ossario.

ARTICOLO 17 - RECINZIONE, MATERIALE DI SCAVO.

Nell'esecuzione di opere relative a sepolture private, l'impresa è tenuta a recingere gli scavi e ha l'obbligo di evitare l'occupazione di spazi attigui, senza particolare autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 18 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI - LIMITI NELL'USO DI MACCHINE OPERATRICI.

Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato all'esterno, in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero in quantitativo non eccedente il fabbisogno giornaliero e nessun residuo potrà essere lasciato all'interno, al momento della sospensione del lavoro.

Dovranno essere usati all'interno del cimitero, per l'esecuzione di lavori, soltanto i mezzi meccanici, che risulteranno idonei, al fine di non arrecare danni ai beni del comune o di privati.

ARTICOLI 19 - VIGILANZA - COLLAUDO.

L'ufficio Tecnico comunale controlla che le opere siano state eseguite in conformità ai progetti approvati, ai permessi concessi ed alle prescrizioni in regolamento; può impartire disposizioni, fare rilievi o contestazioni.

Il Sindaco, in esito al collaudo tecnico-sanitario, può prescrivere modifiche o disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere realizzate in violazione del regolamento e del permesso dato.

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Da sei giorni prima della ricorrenza della commemorazione dei defunti fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di impalcature o ponti.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA'.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ARTICOLO 22 - RIMBORSO FORFETTARIO DI CONSUMI DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI PRIVATI.

I privati e gli imprenditori sono tenuti a rimborsare al Comune in misura forfettaria, la spesa per i consumi di acqua e di energia elettrica relativi alla esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, secondo gli importi stabiliti in tariffa.

La tariffa è stabilita prendendo per base i prezzi unitari dell'acqua e dell'energia elettrica in vigore al momento dell'adozione, in caso di variazione, essa viene modificata con apposita deliberazione consiliare.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 23 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio è concesso in appalto con le modalità e per la durata stabilite dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24 - ORARIO DEI TRASPORTI - PERCORSO.

La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio di Stato Civile della denuncia di morte da parte dei richiedenti.

Il trasporto dovrà essere effettuato nei giorni feriali. Nei giorni festivi dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Sindaco.

Con ordinanza del Sindaco possono essere stabilite le percorrenze e le zone di scioglimento dei cortei funebri, in ordine al traffico che si svolge sulle strade specie statali e provinciali. Il carro funebre dovrà essere al posto del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

SEPOLTURE, ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE

ARTICOLO 25 - SEPOLTURE PRIVATE.

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del DPR 10/9/1990, n° 285 e destinati a tumulazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario, predisposte dal Comune per la custodia dei resti;
- c) nell'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

La costruzione può essere tipo cappella eo tomba interrata o monumento con o senza camera sotterranea.

ARTICOLO 26 - DEPOSITO PROVVISORIO DI LOCULI.

Le salme e i resti mortali, che si intende tumulare in sepoltura di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonchè le salme estumulate temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune destina a tale scopo (solo nei cimiteri dove ciò è possibile) e che, di solito sono situati nell'ultimo ordine.

La concessione di loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di costruzione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al pagamento del canone semestrale e della cauzione stabiliti in tariffa.

La salma dev'essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepulture private secondo le norme suesposte.

ARTICOLO 27 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA - RIMBORSI

Dopo che sarà provveduto alla sistemazione definitiva della salma e che saranno state pagate le semestralità dovute, la cauzione verrà rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefissato non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 28 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA.

La scadenza ordinaria delle sepulture, sia comuni che private, per inumazioni e tumulazioni, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 gg. consecutivi con inizio dal 1° novembre di ogni anno per l'anno successivo presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie-ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso dei cimiteri e all'Albo pretorio comunale.

ARTICOLO 29 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE.

I familiari i quali ritengono che la salma abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio di stato civile, prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire nell'operazione stessa. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'Ufficio di polizia urbana, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non sono richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui

all'art. 30, se destinati all'ossario comune.  
Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso consegnare all'ufficio di polizia urbana.

#### ARTICOLO 30 - DISPONIBILITA' DI MATERIALI.

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere destinati ad opere di miglioramento generale del cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è destinato ai fini di cui al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, rinvenuti nelle esumazioni di resti destinati poi all'ossario comune, se non vengono richiesti dalla famiglia entro i cinque anni dalla consegna all'ufficio, sono venduti a licitazione privata ed il ricavato è destinato allo scopo indicato al comma I° del presente articolo.

#### ARTICOLO 31 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI.

In base alle disposizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 10/9/90, n° 285 nei cimiteri del Comune di Carpineti devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte sul territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7.
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

- 9 -

## CONCESSIONI PRIVATE

### ARTICOLO 32 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE PRIVATA.

Formano oggetto di concessione temporanea da parte del Comune i loculi destinati a tumulazioni singole, le aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, quest'ultima fattispecie solo in Cimiteri dove ciò è possibile, le nicchie-ossario per la custodia dei resti.

La durata decorre sempre dalla data dell'atto di concessione.

### ARTICOLO 33 - AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE D'USO PRIVATA.

Ha diritto alla concessione privata chiunque ne faccia richiesta subordinatamente alla disponibilità delle strutture ricettive.

### ARTICOLO 34 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni in di loculi e cellette-ossario esistenti nei colombari dei cimiteri comunali sono a tempo determinato e precisamente:

- i loculi sono concessi per la durata di 90 anni;
- le cellette-ossario per la durata di 99 anni.

Per quanto riguarda le cellette-ossario le concessioni vengono rilasciate per l'immediato utilizzo o comunque quando i resti mortali ad esse destinati sono di salme inumate.

La concessione dei loculi a due posti, per coniugi, alla scadenza dei 91 anni di durata, è prorogata, senza pagamento di canone, del periodo necessario a consentire la permanenza per 20 anni dell'ultima salma tumulata.

Le concessioni in uso a tempo determinato di loculi escluse le cellette-ossario, poste nei cimiteri comunali, sono rinnovabili alle condizioni vigenti al momento del rinnovo salvo che le condizioni siano tali da soddisfare le normali esigenze.

La regola da seguire nell'assegnazione dei loculi e delle cellette è quella dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### ARTICOLO 35 - DECADENZA E SISTEMAZIONE DELLE SPOGLIE

Con provvedimento del sindaco, viene dichiarata la decadenza della concessione, quando il loculo risulti in stato di completo abbandono per inerzia, in conseguenza del mancato intervento del concessionario, dei suoi eredi o aventi causa o per loro irreperibilità.

Questo provvedimento è adottato in esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale, previa notifica di diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di irreperibilità degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'Albo pretorio del Comune è pubblicato per 90 giorni, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono. Decorso senza risultato un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di

pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma, con l'osservanza delle norme per il rinnovamento delle sepolture, per la sua inumazione in campo comune, al fine del completamento della mineralizzazione, per il periodo indicato nel vigente regolamento di polizia mortuaria.

#### ARTICOLO 36 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine del periodo di durata della concessione, il Comune scaduta la pubblicazione prescritta dall'art. 28 del presente regolamento, provvede a propria cura e spese, a togliere la salma dal loculo.

#### ARTICOLO 37 - AREE

In relazione alla disponibilità esistente, a richiesta di privati, Enti e comunità possono essere concesse per la durata di anni 90 aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

#### ARTICOLO 38 - PROGETTO - COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI

La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto deve essere approvato dal Sindaco, secondo la disponibilità dell'articolo seguente.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa una proroga di mesi 6 al termine predetto, solo se i lavori hanno avuto effettivo inizio.

Ultimate le opere, il concessionario dovrà provvedere alla richiesta di agibilità delle opere eseguite.

#### ARTICOLO 39 - NORME COSTRUTTIVE

Nella costruzione di tumuli e cappelle devono essere osservate le seguenti norme:

- a) Cappella - L'area di concessione potrà essere utilizzata per intero, con l'obbligo di costruire sui lati liberi della cappella, un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 35; potranno essere realizzati, in proporzione alla superficie in concessione uno o due loculi per piano e non più di cinque ordini, l'ossario potrà essere ricavato in un apposito pozzetto ubicato nel sottosuolo. La cappella non potrà avere un'altezza superiore a m. 4,20 misurata in gronda. La pendenza del tetto non dovrà essere superiore al 35%. L'ingresso potrà essere chiuso o a portichetto.

La tumulazione delle salme potrà essere fatta sia dall'interno che dall'esterno, con murature di tamponamento

dello spessore di cm. 28, in mattoni pieni uniti con malta di cemento e con lastra marmo sigillata.

Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere uno spessore minimo di cm. 40, se in calcestruzzo vibrato di cm. 10. Quelle orizzontali, in calcestruzzo armato dovranno avere uno spessore minimo di cm. 10.

Le dimensioni dei loculi saranno:

Lunghezza m. 2,25 - larghezza m. 0,70 - altezza m. 0,55.

b) Tumuli - Valgono le norme stabilite per le cappelle con le variazioni di seguito riportate.

Il marciapiede dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 25. Sono consentiti un massimo di tre ordini sopravvoposti sotto il piano di campagna, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione per l'eventuale presenza di acqua.

Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di copertura fondo dovranno avere uno spessore minimo di cm. 20.

I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 rabboccata con malta di cemento.

#### ARTICOLO 40 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.

Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere relative; ad eseguire restauri e lavori che l'Amministrazione ritenga necessari o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere anche disposta la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando l'inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell'art. 34 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 41 - DECADENZA, CESSIONE E PROROGA DELLA CONCESSIONE

La sistemazione dei resti a seguito della decadenza e della scadenza della concessione di loculi, nicchie-ossario, aree e cappelle, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 34 del presente regolamento.

Nei tumuli e nelle cappelle costruiti su aree in concessione le tumulazioni cessano entro il 60° anno dall'inizio della concessione. Non sono consentiti rinnovi o proroghe della concessione di nicchie-ossario.

#### ARTICOLO 42 - DIRITTO D'USO.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende

riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. Solo il concessionario può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto della concessione o in atto successivo, come può disporre nell'atto stesso maggiori limitazioni. E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela od affinità. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 43 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E COLLETTIVITA'

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti delle persone, ovunque sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario non abbia stabilito la esclusione della sepoltura stessa. Se il concessionario è un ente o una collettività sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati.

ARTICOLO 44 - RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 45 - ESTUMULAZIONI - VINCOLI

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 30 anni dalla data della tumulazione. I resti delle salme estumulate, dopo il periodo di inumazione



previsto dal regolamento di polizia mortuaria sono conservati nell'sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette.

#### ARTICOLO 46 - DIVISIONE E RINUNCIA

Più titolari di tumulo o di cappelle possono, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia al Comune per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

#### ARTICOLO 47 - DISPONIBILITA' DI MATERIALI

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori, che previo permesso, vengono rimossi, sono soggetti alle norme dell'art. 30 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 48 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

Il diritto d'uso delle sepolture private è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 185. E vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### ARTICOLO 49 - CONTITOLARIA' DELLA CESSIONE

Se più sono i titolari, per concessione e successione, questi entro un anno devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Qualora la scelta, non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato, il Sindaco provvede d'autorità, alla designazione, tenendo presenti i criteri indicati all'art. 5. Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all'ufficio il proprio indirizzo, le successive variazioni.

#### ARTICOLO 50 - ATTO DI CONCESSIONE TERMINI PER LA STIPULAZIONE E ONERI.

L'atto di concessione deve essere stipulato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e gli oneri relativi, quali tasse, imposte o diritti sono a carico del concessionario.

Qualora le tariffe di tali imposte, tasse e diritti aumentino entro il predetto periodo di 90 giorni, la maggiore spesa è a carico del concessionario, al quale pure compete nel caso in cui la stipulazione dell'atto di concessione avvenga dopo il termine sopra indicato per un qualsiasi motivo a lui imputabile.

#### ARTICOLO 51 - SEPOLTURE PRIVATE E PERPETUE.

Le concessioni per sepolture private e perpetue esistenti conservano la durata stabilita.

Tuttavia possono essere revocate le concessioni di aree superiori

- 24 -

a 90 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di sufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento della struttura.

#### ARTICOLO 52 - DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE.

Le concessioni contemplate dal presente regolamento, comprese quelle indicate nell'articolo precedente, sono soggette:

1) a decadenza:

a) per i loculi, nicchie-ossario, tumuli e cappelle per abbandono dipendente da incuria;

b) per tumuli e cappelle, sia su aree in concessione, che in logge, per inadempienza ai doveri di manutenzione;

2) a revoca:

per le aree concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo e non edificate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3) ad estinzione:

per tutte le concessioni per soppressione del cimitero, con l'osservanza delle norme dell'art. 99 del regolamento governativo.

I provvedimenti di cui ai numeri 2) e 3) sono adottati con delibera di Giunta comunale, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione da farsi nei modi indicati nell'art. 35 del presente regolamento. Nessun indennizzo è dovuto per i casi previsti ai nn. 1) e 3).

ARTICOLO 53 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI DECADENZA O DI REVOCA  
Pronunciata la decadenza di cui al n° 1) e la revoca di cui al n° 2) dell'articolo precedente, il Comune effettua il trasferimento delle salme e dei resti mortali con le modalità prescritte dall'art. 35. Quindi dispone o la demolizione o il restauro delle opere, secondo lo stato di conservazione.

#### ARTICOLO 54 - RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

Il Comune ha facoltà, in relazione alla situazione esistente in ciascun cimitero, di accettare la rinuncia alla concessione da parte di privati, Enti o comunità, nei seguenti casi:

- aree libere o con parziale costruzione, quando non sia stata ancora perfezionata la procedura di decadenza;

- tumuli o cappelle su aree in concessione, loculi e nicchie-ossario;

Dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

A) Per concessioni perpetue:

L'accettazione della rinuncia è subordinata alla agibilità degli immobili. Ai titolari o suoi eredi verrà corrisposto da

parte del Comune una somma pari al 50% della tariffa di concessioni della stessa specie, in vigore al momento in cui avviene la rinuncia.

Il pagamento della somma verrà proporzionalmente ridotto su stima dell'ufficio tecnico comunale, in base allo stato di conservazione dell'immobile.

Il titolare, o suoi eredi, di loculi in concessione perpetua, nel caso di estumulazione della salma, dovendo rinunciare alla perpetuità, può ottenere, per il canone simbolico di lire 1.000, una concessione temporanea dello stesso loculo, per la tumulazione della salma di persona del suo gruppo familiare.

B) Per concessioni a durata di 00 anni:

Nessun corresponsione di canone sarà dovuta dal Comune in caso di rinuncia per estumulazione, entro i 30 anni dalla data di concessione. Negli anni successivi al 30° il Comune corrisponderà al titolare, suoi eredi o aventi causa, per estumulazione, una somma corrispondenti a 1/90 o 1/100 della tariffa di concessione rispettiva, in vigore al momento della rinuncia, per gli anni rimanenti alla scadenza della concessione.

In caso di rinuncia di loculi, tumuli, cappelle o nicchie-ossario non ancora utilizzati il Comune corrisponderà fino al 20° anno per i loculi e fino al 60° anno per tumuli, cappelle e cellette-ossario il 50% del canone di concessione in vigore al momento della rinuncia, mentre per gli anni successivi si procederà come al paragrafo precedente.

#### ILLUMINAZIONE VOTIVA

##### ARTICOLO 55 - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

Nei cimiteri del Comune il servizio di illuminazione votiva è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della Legge 15 ottobre 1925, n° 2578.

##### ARTICOLO 56 - ABBONAMENTO

L'illuminazione può essere fatta nei loculi, nei tumuli, nelle cappelle su aree in concessione e nelle lapidi per inumazione poste nei campi comuni.

La domanda da redigere su apposito modulo è presentata dal concessionario o dai suoi eredi o aventi causa. L'accoglimento è subordinato all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento.

##### ARTICOLO 57 - CANONE DI ABBONAMENTO

La stipulazione dell'abbonamento comporta l'obbligo del pagamento anticipato del canone annuo, che viene riscosso, a mezzo della tesoreria comunale e dalla ditta concessionaria.

ARTICOLO 58 - DIVIETI

E' vietato agli utenti di trasportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti non autorizzati, installare lampadine non previste dall'abbonamento, cedere ad altri la corrente, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento, salvo qualunque altra azione civile o penale e la facoltà del Comune di interrompere il servizio.

ARTICOLO 59 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'.

Il Comune o la ditta concessionaria non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla mancanza di corrente elettrica, da guasti o da danni causati da forza maggiore ed in genere per fatto di terzi.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 60 - TARIFFA PER LE CONCESSIONI - VALIDITA' + AGGIORNAMENTO.

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali di sepolture (loculi, nicchi-ossario) fornite dal Comune vengono determinate ex novo ogni volta che viene adottato un progetto per la costruzione di tali opere.

Queste tariffe, aventi carattere provvisorio, vengono rivedute a seguito di eventuale aumento in sede di appalto, per essere stabilite in via definitiva sulla base delle risultanze della contabilità finale con riferimento al costo complessivo.

Entro l'anno successivo a quello in cui è stata redatta la contabilità finale e con validità per il biennio seguente, le tariffe vengono aggiornate in proporzione diretta alla svalutazione subita dalla lira nel biennio precedente a quello in cui la variazione viene deliberata.

L'aggiornamento con queste modalità è disposto ogni due anni. Contemporaneamente all'aggiornamento biennale delle tariffe predette viene effettuato anche quello delle tariffe di concessione delle aree, con modalità e nella misura che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 61 - REGOLARIZZAZIONE IN SANATORIA DELLA CONCESSIONE LOCULI.

Le concessioni di loculi, disposte prima dell'adozione del presente regolamento e non perfezionate mediante la stipulazione di regolare contratto, purchè venga accertato l'avvenuto pagamento del canone in vigore al momento in cui furono disposte, vengono regolarizzate mediante stipulazione di atto di concessione con durata 45ennale, dal giorno della stipula senza che il concessionario o suoi eredi o aventi causa debbano effettuare altri pagamenti.

ARTICOLO 62 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. Leggi sanitarie dall'art. 106 del T.U. L.C.P. 1934 e successive modificazioni.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non qui espressamente previsto valgono le norme del regolamento governativo.

## COLONNA A

### ARTICOLI IN VIGORE (approvati con deliberazione consiliare n. 113 del 23.11.1990)

#### ART. 34 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di loculi e cellette ossario esistenti nei colombari dei cimiteri comunali sono a tempo determinato e precisamente:

- i loculi sono concessi per la durata di anni 90;

- le cellette ossario per la durata di anni 99;

Per quanto riguarda le cellette ossario le concessioni vengono rilasciate per l'immediato utilizzo o comunque quando i resti mortali ad esse destinati sono di salme inumate.

La concessione dei loculi a due posti, per coniugi, alla scadenza dei 91 anni di durata, è prorogata, senza pagamento di canone, del periodo necessario a consentire la permanenza per 20 anni dell'ultima salma tumulata.

Le concessioni in uso a tempo determinato di loculi escluse le cellette ossario poste nei cimiteri comunali, sono rinnovabili alle condizioni vigenti al momento del rinnovo salvo che le condizioni siano tali da soddisfare le normali esigenze.

La regola da seguire nell'assegnazione dei loculi e delle cellette è quella dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### ART. 37 – AREE

In relazione alla disponibilità esistente, a richiesta di privati, Enti e comunità possono essere concesse per la durata di anni 90 aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

## COLONNA B

### MODIFICHE PROPOSTE

#### ARTICOLO 34 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di loculi e cellette ossario esistenti nei colombari dei cimiteri comunali sono a tempo determinato e precisamente:

*i loculi sono concessi per la durata di anni 70;*

*le cellette ossario per la durata di anni 70;*

Per quanto riguarda le cellette ossario le concessioni vengono rilasciate per l'immediato utilizzo o comunque quando i resti mortali ad esse destinati sono di salme inumate.

La concessione dei loculi a due posti, per coniugi, alla scadenza dei *70 anni* di durata, è prorogata, senza pagamento di canone, del periodo necessario a consentire la permanenza per 20 anni dell'ultima salma tumulata.

Le concessioni in uso a tempo determinato di loculi escluse le cellette ossario poste nei cimiteri comunali, sono rinnovabili alle condizioni vigenti al momento del rinnovo salvo che le condizioni siano tali da soddisfare le normali esigenze.

La regola da seguire nell'assegnazione dei loculi e delle cellette è quella dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### ART. 37 – AREE

In relazione alla disponibilità esistente, a richiesta di privati, di enti e comunità possono essere concesse aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività per la durata di:

a) 15 anni per aree destinate a campi di inumazione;

b) 70 per le aree destinate alla tumulazione;

*Il prezzo della concessione temporanea delle aree dovrà essere determinato dai competenti organi in relazione alla differente durata delle concessioni sopra riportate.*